

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedo — Omaggio — Annunzio della morte del Senatore Monsignore Alessandro d'Angennes — Seguito della discussione del progetto di legge pel Codice Forestale — Proposta sospensiva del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Emendamenti del Sen. Devincenzi — Spiegazione del Senatore Des Ambrois — Approvazione della proposta sospensiva — Osservazioni ed emendamenti del Senatore Montanari al Titolo 6. combattuti dal Relatore — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Istanza del Senatore Montanari cui risponde lo stesso Ministro — Ritiro degli emendamenti — Approvazione dell'articolo 66 — Proposta del Senatore Ginori all'articolo 67 — Schiarimenti del Senatore Mameli — Aggiunta del Senatore Ginori combattuta dal Senatore Mameli — Ritiro dell'aggiunta — Approvazione degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72 — Osservazione del Senatore Conforti all'articolo 73 — Sospensione dell'articolo — Obbiezioni del Senatore Spaccapietra all'articolo 74 cui risponde il Senatore Mameli — Osservazioni dei Senatori Devincenzi e Ginori — Emendamento del Senatore Spaccapietra — Aggiunta all'emendamento del Senatore De Falco — Avvertenza del Senatore Ginori — Osservazione del Senatore Conforti — Reiezione dell'emendamento e sospensione dell'articolo 74 — Approvazione degli articoli dal 75 all'81 — Appunti del Senatore Conforti all'articolo 82 appoggiati dal Senatore De Falco, combattuti dal Senatore Mameli — Dichiarazione del Senatore Conforti — Sospensione dell'articolo 82 — Approvazione dell'articolo 83 — Osservazione del Senatore Sanseverino cui risponde il Senatore Mameli — Schiarimento chiesto dal Sen. Di Castagnello fornito dal Senatore Mameli — Approvazione degli articoli 84 e 85 — Dichiarazione del Relatore — Approvazione degli articoli dall'86 al 93 — Nuova redazione dell'articolo 74 sospeso — Proposta della Commissione — Approvazione di questo e degli articoli dal 93 al 98 — Osservazione e proposta del Senatore Ginori all'articolo 99 — Approvazione dell'articolo — Obbiezioni del Senatore Montanari all'art. 100 — Proposta soppressiva del Senatore Marzucchi — Proposta del Senatore De Falco consentita dalla Commissione — Sospensione dell'articolo 100 — Osservazioni del Senatore De Falco agli articoli 101, 102 e 103 — Sospensione di questi articoli.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Il Senatore Di Campello domanda un mese di congedo che gli viene accordato.

Fa omaggio al Senato l'esattore sig. Giuseppe Navone di un suo manoscritto sul *sistema di riscossione delle imposte dirette.*

Presidente. Signori Senatori. Devo col massimo dolore annunciare al Senato la morte avvenuta questa notte a ore 12, 34 di S. E. Monsignor Alessandro D'Angennes, Arcivescovo di Vercelli.

Quest'uomo benemerentissimo nacque il 29 di giugno del 1781; la sua vita fu un seguito di virtù. Entrato

nella carriera ecclesiastica, fu Cappellano dell'esercito imperiale francese. Tornato il Piemonte alla sua indipendenza, fu parroco a Vigone, quindi vescovo in Alessandria e poscia arcivescovo di Vercelli. In tutte le sue mansioni, egli fu sempre il buon pastore che intero dedicava l'animo suo al bene della sua greggia; uomo di integerrimi costumi riunita in sé tutte le virtù, ma quella che era in lui eminentissima era la carità. Imperocchè egli si riduceva moltissime volte, quantunque provvisto di casa sua di largo censo e di lauto beneficio, a non avere un centesimo in tasca, giacchè tutto dava ai poveri; sicchè può il Senato immaginare quale sia il compianto del povero per la perdita di un tanto padre.

Mori, come dissi, nella benedizione del Signore, questa notte. E noi conserveremo per lui una memoria carissima, come di uomo che colle sue virtù ha

illustrato il nostro Consesso (*Vivi segni di approvazione*).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PEL CODICE FORESTALE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del Codice Forestale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. La Commissione si è radunata, e d'accordo col Ministro si sono studiati gli emendamenti che erano stati proposti. Alcuni sono stati comunicati pochi momenti prima alla Commissione; sono stati letti, ma non si sono potuti studiare colla dovuta diligenza. Qualche nuova osservazione si è fatta sulla discussione stessa fra la Commissione e il Ministro, per modo che e la Commissione e il Ministro non credono che sia abbastanza maturo lo studio fatto sopra i vari emendamenti.

Per ciò io chiedo al Senato che si differisca la discussione degli emendamenti e della nuova compilazione del Titolo V, proposta dalla Commissione, e si ripigli la discussione del Titolo VI.

Presidente. Il signor Ministro propone una nuova sospensione della discussione del Titolo V, e di riprendere la discussione sul Titolo VI, dove si era lasciata. Il Capitolo I del Titolo VI, fu già discusso ed approvato; poi si passò al Capitolo II, e fu discusso ed approvato l'art. 65.

Ora, domando prima al Senato se intende di sospendere nuovamente la discussione del Titolo V. Faccio questa interrogazione al Senato, perchè, come osservava il signor Ministro, non sono stati fatti ancora studii sufficienti per coordinare le diverse idee della Commissione e del Ministro.

Quindi se nessuno chiede la parola sulla proposta di sospensione del Titolo quinto, la metterò ai voti.

Senatore Devincenzi. Prima che si venga a questa votazione, ho l'onore di presentare al Senato alcuni emendamenti agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del progetto della Commissione.

Presidente. Questi emendamenti che furono già materialmente portati al banco della Presidenza, colla enunciazione fatta dall'onorevole Senatore Devincenzi essendo formalmente presentati, debbo leggerli, perchè qualcuno potrebbe credere che con essi fosse abbastanza coordinato il Titolo quinto, e perciò non votare la sospensione. Essi sono del tenore seguente:

« Art. 47. È vietato di portare o di accender fuochi negli altrui boschi, ed alla distanza di cento metri da essi sotto pena di ammenda da 20 a 100 lire.

« Art. 48. Nessuno, senza il permesso del proprietario del bosco, potrà stabilirvi nell'interno o alla di-

stanza di meno di 250 metri fornaci da calce, gesso, mattoni e tegole, carbonaie, opificii per segare o ridurre i legnami, e magazzini o depositi di legnami, carbone e cortecce, sotto pena di ammenda da 51 a 200 lire, oltre la demolizione degli edifici.

« I permessi non potranno esser dati dagli amministratori de' Comuni e di altri Enti morali senza l'autorizzazione del Prefetto, sentita l'Amministrazione forestale.

« Art. 49. Sono eccettuati dalle disposizioni degli articoli 47 e 48 le case, gli opificii ed i magazzini che fanno parte di una città o di un villaggio. »

Debbo prima di tutto domandare se questi emendamenti sono appoggiati.

Chi appoggia questi emendamenti abbia la compiacenza di sorgere.

(Appoggiati).

• **Senatore Des Ambrois.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Des Ambrois. Ho domandato la parola per dare una spiegazione sopra questi emendamenti, come Presidente della Commissione per la legge forestale.

Questi emendamenti sono già stati comunicati privatamente alla Commissione, ma pochi momenti prima della seduta, ed è principalmente in seguito alla cognizione avutane, che la Commissione, d'accordo col Ministro, ha manifestato il desiderio di avere ancora qualche tempo da impiegare nello studio della materia, e che la seduta d'oggi fosse occupata in altro argomento.

Ora, la Commissione ha veduto, con molto piacere, che questi emendamenti siano stati appoggiati, onde essa potrà prenderne ufficialmente carico.

Sarebbe anzi lieta che uno almeno dei Membri del Senato che li proposero volesse intervenire nel suo seno per discuterli e agevolare così una soddisfacente e spedita conclusione di un lavoro già prolungato che il Senato sarà certamente desideroso di vedere condotto a' prossimo compimento.

Presidente. Dunque, metto ai voti la sospensione del Titolo V, perchè si possano fare nuovi studi su questi emendamenti, e su gli altri che erano stati proposti prima, cioè quello del Ministero, e quello del Senatore De Foresta, e di riprendere la discussione al punto dove l'avevamo interrotta, cioè al Capo II del Titolo VI.

Chi approva questa sospensione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvata).

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Nella tornata di mercoledì scorso io pregai il Senato di sospendere la discussione di questo Capo II, perchè gli articoli in esso contenuti sono strettamente collegati insieme e informati a uno spirito solo.

Quale è il principio direttivo che ha guidato la Commissione in questo capo?

Per me si è questo: di accumulare, e confondere la proprietà boschiva, soggetta a vincolo forestale, colla proprietà dei privati libera e non soggetta a vincolo.

Presidente. Permetta un momento.

Prego il Senatore Ginori, come antico Segretario, a venire ad occupare il posto di uno dei Segretari.

(Il Senatore Ginori-Lisci va a prendere il posto di uno dei Segretari).

Senatore **Montanari.** Comprendo benissimo che vi abbiano pene speciali per le proprietà boschive vicinate dalla legge forestale, per i motivi appunto che sono stati espressi negli articoli precedenti, pei motivi, cioè, di utile pubblico. Ma, quando questi motivi non esistono, io non so perchè si debba applicare ai boschi liberi, non vincolati, la sanzione stessa. E vedete, o Signori, subito l'incongruenza! Noi veniamo a creare in questo modo un privilegio per la proprietà boschiva privata, libera, che non ha ragione; privilegio di pene speciali, privilegio di custodia e di difesa.

Di pene speciali, perchè stabiliamo un Codice di reati e di pene, per chi? Per chi va a cogliere erba, legne secche, foglie, ghiande in un bosco; mentre per chi va a portar via l'uva, le frutta, il grano nei campi coltivati, ci è la legge comune.

Un'altra incongruenza trovo nella custodia, perchè quando noi vogliamo accumulare ai boschi non vincolati le stesse prescrizioni e guarentigie, saremo obbligati ad avere una foresta d'impiegati, che tutti quanti li sorvegli; e ne viene un'altra incongruenza, come dissi, che, cioè, il proprietario dei campi deve da sé custodire e difendere i suoi seminati, mentre il proprietario di boschi ha la custodia della guardia forestale. Quindi nascono altri inconvenienti, o Signori; primieramente se oggi noi abbiamo 15 o 20 mila contravvenzioni all'anno, e più come apparisce dalla tabella fatta stampare dalla Commissione, mediante questa legge, che si estende a tutti i boschi, ne avremo il doppio, il triplo, 30 o 40 mila cause almeno.

Di più: quando sarà proibito con pene speciali l'andare a cogliere legna secche, erba, od altro nei boschi, siccome pur troppo fanno gli operai, i manovali e braccianti dei villaggi, delle borgate che stanno vicini ai boschi, si volgeranno nei campi coltivati.

Ora, è egli conveniente che la proprietà generale sia in condizione peggiore delle proprietà boschive, e poi debba pagare le spese che costerà l'amministrazione forestale per i proprietari dei boschi non vincolati?

Per questi motivi, o Signori, io crederei che dovessero emendarsi gli articoli seguenti, in modo che le pene speciali fossero applicate ai boschi legati da vincolo forestale, e per i boschi non vincolati, fosse applicato il Codice penale comune. Io spero, o Signori, di avere in ciò assenziente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, perchè nel suo progetto che presentava al Senato, vi era questa distinzione; e si

domandava che le proprietà boschive private e libere fossero soggette al Codice penale comune.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore.** Io comprendo benissimo che una specialità di pene, che una specialità di procedura debba esservi per perseguire i reati, scoprirli, e punirli, quando sono commessi nei boschi posseduti dallo Stato, e dai Corpi morali sotto l'alta tutela dello Stato, in quanto che questo sia un privilegio congruo e razionale.

Con questa dichiarazione esordiva l'onorevole Senatore Montanari. Io all'opposto non comprenderei mai che una specialità di pene, una specialità di procedura proteggesse l'incolumità dei boschi, solo perchè appartengono allo Stato o ai Corpi morali, e la stessa tutela e garanzia, l'azione penale non estendesse a tutti quanti i boschi, perchè i proprietari dei medesimi sono liberi e privati cittadini; la ragione della specialità delle pene e della specialità della procedura non è la conseguenza della personalità del proprietario, ma è la conseguenza necessaria della qualità e natura delle proprietà.

Senatore **Montanari.** Domando la parola.

Senatore **De Gori.** Ove una differenza esistesse fra il valore degli atti che si commettono nei boschi appartenenti allo Stato, ai Comuni e agli enti morali che dallo Stato sono tutelati, e quelli della privata proprietà, sarebbe puramente e semplicemente la sostituzione del dritto personale e del dritto patrimoniale, al dritto naturale inerente alla cosa.

Specialità di pene, e specialità di procedura per la conservazione delle foreste sono ammesse in tutte quante le più moderne legislazioni, solo perchè la natura della proprietà è tale che rende ovvii e continui dei danni commessi in tempi, in luoghi, in modi, in forme che necessitano una specialità di procedura per raggiungerli, scoprirli e punirli, e per far sentire l'azione della legge in un modo repressivo differente da quello col quale tutela tutte le altre specie di proprietà, le quali non sono esposte ai danni ai quali particolarmente sono esposte le selve. Nè si venga a porre innanzi una analogia fra tutte quante le proprietà rurali e quelle delle quali si tratta, cioè le silvane; perchè non vi è una sanzione penale ed una specie di procedura per tutte le altre proprietà rurali, come è per tutto ammesso, a favore dei boschi?

È evidente la ragione, o Signori. Perchè i danni che si commettono alle praterie, alle vigne, ai campi seminati e agli oliveti, non sono così facilitati e protetti dalla natura dei luoghi, dei tempi e dei modi coi quali si commettono, come i danni che continuamente si recano alle proprietà silvane.

Questa è l'unica ragione, e non altra, per la quale la conservazione dei boschi richiede una specialità di pene, ed una specialità di procedura.

Ove questa specialità si ammettesse soltanto, e si

accogliesse in virtù della persona che è proprietaria delle selve, e non già in ragione dell' indole della proprietà stessa, e delle circostanze speciali che la circondano, sarebbe, ripeto, un privilegio in onta di quel diritto comune, il quale per i principii inconcussi, che regolano tutta la nostra legislazione, respinge qualunque diritto eccezionale, sia individuale, sia patrimoniale, che quasi quasi si confonda col diritto feudale.

Fu nei primordii di questa discussione rilevato, come il Relatore avesse forse soverchiamente invocata l' autorità di nomi a sostegno della sua tesi; io oggi volentieri vado incontro a questo addebito invocando un' autorità, la quale certamente alla illuminata mente dell'onorevole mio amico Montanari non sembrerà scarsa, l' autorità voglio dire di tutte le legislazioni.

Io credo che l'onorevole Montanari non mi potrà citare nessuna delle leggi forestali emanate dalle Assemblee deliberanti nell' ultimo trentennio, nella quale non si contenga questo principio generale, che la misura delle pene, e l' eguaglianza della procedura tutelati e difenda tutte quante le selve, sia che appartengano allo Stato, sia alla Corona, sia ai Comuni, sia che appartengano a qualunque privato cittadino.

Per queste ragioni, o Signori, la Commissione tiene fermo il principio generale che informa il Titolo sul quale adesso discutiamo, e prego il Senato a voler onorare della sua approvazione quella stessa sanzione legislativa, che si contiene in tutti quanti i Codici vigenti, e la quale, ripeto, contempla la proprietà silvana sotto l' aspetto della sua intrinseca indole e specie, e non già sotto il rapporto di coloro che la posseggono.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Montanari.

Senatore Montanari. Mi duole assai che l'onorevole amico mio Senatore De Gori mi abbia frainteso, perchè io non ho detto già che debbano essere soggette alle pene speciali le proprietà che appartengono allo Stato, alle Province, ai Comuni, ed ai Corpi morali, ma ho distinto le proprietà, come le distingue la legge che discutiamo, cioè proprietà soggetta a vincolo forestale, e proprietà libera.

Perchè noi facciamo ora una legge forestale?

I motivi addotti fin da principio sono appunto di pubblica utilità, in forza dei quali, ed in omaggio ai quali noi vogliamo serbare vincolate certe foreste, certi boschi, il cui dissodamento tornerebbe nocivo alla Nazione.

Ma io colla mia proposta non volevo già creare un privilegio per i boschi dello Stato o per quelli delle Province, o dei Comuni; infatti, se io ben rammento, l'onorevole Relatore nel suo rapporto afferma che la Commissione leggendo il progetto ministeriale, e trovando che si faceva distinzione fra i boschi dello Stato, delle Province, e dei Comuni, i quali voleva in certo modo vincolati a questa legge speciale in quanto alle pene, e i boschi dei privati, egli trovava che si costi-

tuiva un privilegio indebito a favore dei primi, ed io ripeto lo stesso.

Egli allora aggiungeva che la Commissione, trovandosi in quel bivio o di accomunarli tutti, pareggiandoli nelle stesse pene, i boschi dello Stato e dei Comuni ai boschi dei privati, rimettendoli al diritto comune, stimò meglio estendere la legge a tutti, cioè tanto ai boschi dei privati quanto a quelli dello Stato e dei Comuni; invece io avrei amato meglio che fossesi accettato il progetto ministeriale nel senso più lato, applicando il Codice comune nei casi in cui non ci sia vincolo forestale, tanto ai beni dello Stato che a quelli dei Comuni e dei privati. Io insomma amo la legge comune per tutti quei beni nei quali la legge presente non costituisce vincolo per ragione d'utilità pubblica della Nazione. Per conseguenza, mi pare che l'onorevole Relatore non abbia risposto alle mie obiezioni, e quindi io mantengo l' opinione che tutti i boschi che non sono soggetti a vincolo forestale debbano essere soggetti alle disposizioni del Codice comune.

Io diceva sperare che il Ministero avesse la medesima opinione, ed ora bramerei sentire che cosa ne pensi.

Presidente. Dunque il Senatore Montanari vorrebbe la sospensione della discussione del capitolo secondo del titolo VI per passare alla discussione del capitolo terzo, onde la Commissione faccia nuovi studi sul capitolo secondo.

Ora conviene prima di tutto che interroghi il Senato per sapere se questa proposta è appoggiata.

Senatore Montanari. Desidererei prima sentire il parere del signor Ministro, il quale appunto nel suo progetto divideva le mie idee.

Presidente. Allora il signor Ministro ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministero ha accettato che fosse fatta la discussione sul progetto della Commissione.

Il Ministero ha accettato alcune delle riforme portate dalla Commissione sul progetto ministeriale. In quanto alla questione attuale, riconoscendo che la condizione particolare dei boschi è essenzialmente diversa dalle condizioni degli altri prodotti della terra, debbo riconoscere di conseguenza il bisogno di una differenza ne' principii, che debbono informare le disposizioni della legge, le quali devono punire le infrazioni relative ai prodotti de' boschi e a quelli dell'agricoltura.

La differenza sta in ciò, che i prodotti dell'agricoltura sono dovuti alla coltivazione, e il coltivatore è quasi sempre vicino al prodotto, ond'è più difficile che avvengano furti.

Ora, accade il contrario ne' boschi: i boschi sono lontani dall'abitato e perciò son molto più facili i furti.

Questa circostanza ha fatto sì che la Commissione abbia portato qualche modificazione al progetto ministeriale.

Nè questa è una eccezione che si trovi soltanto in

questa disposizione di legge. Nel Codice penale si punisce il furto commesso di notte più severamente che il furto fatto di giorno, come sono pure puniti di più certi altri furti per circostanze speciali; il furto domestico per esempio è punito più severamente degli altri. Ora, certe circostanze che accompagnano un'azione criminosa, la rendono più o meno grave, e però questa può essere punita con pene più gravi.

Se dunque v'ha una differenza notevole fra le condizioni speciali, in cui si trovano i boschi, in confronto di quelle in cui sono i prodotti dell'agricoltura, non pare che sia senza un fondamento di ragione, che la Commissione abbia proposto, e il Ministero accettato, una differenza nella punizione di furti commessi ne' boschi rispetto a quella minacciata pe' furti campestri.

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Quando il Ministero ha abbandonato il suo concetto io non avrei più che dire. Per altro vorrei fare una interpellanza al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Dissi; il privilegio importerebbe un gran dispendio allo Stato. Potrebbe il signor Ministro indicarmi a un dipresso il dispendio maggiore che importerà, quando l'Amministrazione e le Guardie forestali debbano e custodire tanto i boschi vincolati ch'è liberi di tutta la nazione?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Questa sarebbe una nuova questione sopra i modi di garantire le proprietà boschive; questione, nella quale il Ministero non si trova d'accordo con la Commissione, perchè pare che questa vorrebbe che le guardie forestali, le quali sono destinate a vegliare perchè non avvengano furti nei boschi privati, siano a spese del Comune; mentre l'opinione del Ministero è che dette guardie, le quali vegliano a garantire le proprietà private, siano pagate dai proprietari stessi.

Non già che le guardie fossero pagate direttamente dal proprietario; ma questi dovrebbe pagare all'amministrazione lo stipendio assegnato alla guardia, e l'amministrazione lo pagherebbe alla guardia. È però soverchio ora entrare in questa controversia, che verrà trattata a suo tempo.

Presidente. Il Signor Senatore Montanari insiste nella sua proposta?

Senatore **Montanari**. Dopo le spiegazioni date dal Signor Ministro non insisto ulteriormente.

Senatore **De Gori, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore**. Io prego l'onorevole Senatore Montanari, di riportare le sue osservazioni, quando saremo alla discussione degli articoli 146 e 147. Allora avrò modo di rettificare ancora una affermazione, che forse per mancanza di memoria, è stata adesso pronunziata dal Ministro, intorno all'intendimento della Commissione sulle spese.

Presidente. Dunque non insistendo più l'onorevole Senatore Montanari sopra la sua proposta, si passa all'articolo 66 per metterlo ai voti. Ne dò lettura:

« Se gli alberi di cui all'articolo precedente saranno stati portati via e squadrati, la pena sarà ragguagliata alla circonferenza del ceppo.

« Se il ceppo sarà pure stato portato via, la circonferenza dell'albero squadrato sarà determinata aggiungendo un quinto alla dimensione totale delle quattro faccie.

« Se saranno scomparsi l'albero ed il ceppo, la pena sarà ragguagliata alla grossezza dell'albero quale verrà arbitrata dal Tribunale secondo le risultanze del procedimento. »

Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga. (Approvato).

« Art. 67. Le pene comminate dai due articoli precedenti saranno ridotte della metà rispetto agli alberi intieramente secchi. »

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori**. Domanderei alla Commissione se non ci fosse modo di rendere applicabile questo articolo anche ad un caso speciale. A chi percorre i boschi avviene spesso di esser testimone di questo fatto: qualcuno che abbia l'intendimento di portar via delle legna, ed ammettendo che ci sia tolleranza nel proprietario per lasciar prendere legna secca, oggi taglia un albero e poi dopo 15 giorni viene a prenderlo dicendo, è legna secca. L'articolo infatti dice: « Le pene comminate dai due articoli precedenti saranno ridotte della metà rispetto agli alberi intieramente secchi. »

Quanto a me, io sopprimerei l'articolo per questa semplice ragione, perchè temerei che coloro che sono abituati a recar danni, si valessero appunto di questo metodo per pagar meno di penale, qualora venissero scoperti di aver abbattuto un albero, di lasciarlo seccare e poi venire a prenderlo quando è già secco.

Nel nostro clima molto caldo, durante l'estate questo fatto si verifica quasi giornalmente.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Se fosse possibile comprendere tutti i casi nella legge, avrebbe potuto aver luogo anche questo: noi abbiamo avuto principalmente in vista le circostanze che servono a stabilire la giusta proporzione fra la pena e la qualità del reato.

Ora, nel misurare la pena, deve aversi riguardo non solo al dolo ed al proposito dell'agente, ma eziandio alla quantità del danno dato. Non potendosi, ciò stante, negare che il danno è molto minore quando si tratta di legname secco di un albero perito, egli è di tutta evidenza, che il danno e per ciò stesso la pena deve essere minore.

Può ben darsi il caso accennato dall'onorevole Senatore Ginori; ma allora sarebbero due fatti per loro natura punibili, cioè il taglio dell'albero, reato più

grave, e l'esportazione del leguo già secco dell'albero stesso.

Se mancherà la prova dell'autore del primo, dobbiamo contentarci che non sia almeno impunito l'altro. Ma non può aggravarsi la pena del reato minore, aggiungendovi la pena di un altro distinto reato, del quale manchi affatto la prova in virtù di una finzione legale, che mancherebbe affatto di fondamento.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. È soltanto per uno schiarimento che desidero avere sopra quest'articolo.

L'art. 66, nel suo ultimo paragrafo dice: « se saranno scomparsi l'albero ed il ceppo, la pena sarà ragguagliata alla grossezza dell'albero quale verrà arbitrata dal tribunale, secondo le risultanze del processo. » E poscia nelle regole generali delle competenze si dice: che « per i reati dei boschi saranno serbate le competenze ordinarie. »

Ora, moltissimi di questi reati cadono sotto la competenza del Pretore....

Presidente. Mi permetta, su quale articolo ha presa la parola?

Senatore **De Falco**. Sull'articolo 66.

Presidente. L'articolo 66 è già votato.

Senatore **De Falco**. Allora, sia per non detto; tuttavia potrebbero valere le mie parole come una dichiarazione che sotto il nome di Tribunale s'intende il giudice competente.

Presidente. Il Senatore **Ginori-Lisci** proporrebbe un'aggiunta all'articolo 67, ed è la seguente: dopo le parole *interamente secchi*, aggiungere: *purchè spontaneamente caduti al suolo*.

Domando se l'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata).

Il Senatore **Ginori** ha la parola per isviluppare la sua proposta.

Senatore **Ginori-Lisci**. La Commissione trovava difficoltà a sopprimere questo articolo; e perciò credeva che forse avrebbe più facilmente accettata l'aggiunta di questa parola: *purchè spontaneamente caduti al suolo*; la quale tenderebbe ad evitare la causa della preparazione del furto.

Io però non insisto; ho solo voluto notare questa circostanza, perchè ho molta pratica in queste cose, e aggiungerò ancora un'osservazione, che chi taglia alberi per rendersi agevole e possibile un furto futuro, fa molto maggior danno che colui che, giunto in un bosco, taglia e porta via a dirittura, per la semplice ragione che teme di essere preceduto da altri; se ha intenzione di portar via un albero, ne taglia e fa seccare 8 o 10, e quando torna, è sicuro di trovarne almeno uno o due per conto suo.

È perciò che io desiderava di aggiungere queste parole *purchè spontaneamente caduti al suolo*; cosicchè quando si vedrà asportare un albero tagliato di recente, constatato che l'asportazione non ha luogo per conto

del proprietario, non restano che due casi: o l'albero fu tagliato dal proprietario e portato via da colui che lo asporta — ovvero fu da questo stesso tagliato ed asportato: ed in ambedue i casi il furto non deve presentarsi con circostanze attenuanti.

Io quindi proponeva quest'aggiunta per non dare una diminuzione di pena a chi ha commesso un reato con maggior malizia, di quello se ne dia a chi l'ha commesso con malizia minore.

Presidente. Siccome il Senatore **Ginori** si rimette alla Commissione, domando s'ella accetta l'aggiunta.

Senatore **Mameli**. Dirò con dispiacere che la Commissione non può accettare quest'aggiunta.

Si è molto disputato in una delle precedenti adunanze per eliminare la presunzione stabilita nell'articolo 58, sebbene essa sia fondata abbastanza sul fatto stesso del dissodamento e coltivazione del terreno, fatto di tratto successivo e per più giorni continuato per doversi al proprietario stesso, non ad altri imputare. Ora, si vorrebbe indurre una presunzione da un fatto precedente, dal quale il fatto posteriore può essere al tutto indipendente, e da mano di autore diverso procedente.

Presidente. Insiste l'onorevole Senatore **Ginori** nella sua aggiunta?

Senatore **Ginori**. La ritiro.

Presidente. Essendo ritirata l'aggiunta proposta, metto ai voti l'articolo tale quale sta. Lo rileggo:

« Art. 67. Le pene comminate dai due articoli precedenti saranno ridotte della metà rispetto agli alberi intieramente secchi. »

Chi approva l'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 68. Il taglio o l'estrazione dai boschi di piante di una circonferenza inferiore ad un decimetro, darà luogo ad una pena di lire 2 per ogni contravventore se non si adopera nè carro nè bestia da soma: ed ove questi sieno adoperati, la pena sarà di lire 5 per ogni carico di bestia da soma, e di lire 10 per ogni bestia attaccata a carro. »

Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 69. Nei casi previsti dall'articolo precedente, la pena sarà portata al triplo quando il reato sia commesso in un semenzaio o piantagione, e sarà inoltre aggiunta la pena degli arresti o del carcere estensibile a due mesi. »

(Approvato).

« Art. 70. Chiunque tagli od estragga alberi di riserva durante il taglio di una selva od entro i due anni successivi, sarà punito a termini degli articoli 65, 66 e 67. La pena pecuniaria non potrà però mai essere minore delle lire 51. »

(Approvato).

« Art. 71. Chi avrà sradicato uno o più ceppi sarà punito con ammenda, o con multa estensibile a lire 100 secondo le circostanze.

« Se avrà soltanto guastato i ceppi la pena sarà di 50 cent. a 2 lire per ogni ceppo.

« La sola asportazione del ceppo già sradicato sarà punita con pena pecuniaria eguale al valore del ceppo. »
(Approvato).

« Art. 72. Chiunque nei boschi altrui scorzi, o scapuzzi alberi o ne recida i rami principali, o vi pratichi fori od incisioni per estrarne il sugo, oppure li danneggi in modo da farli perire, sarà punito come se avesse tagliato le piante. »

(Approvato).

« Art. 73. Per i reati previsti in tutti gli articoli precedenti potrà, oltre la pena pecuniaria, essere applicata la pena degli arresti od anche quella del carcere secondo la gravità dei casi; la durata però del carcere non oltrepasserà un mese se la multa non eccede le lire 150, e 6 mesi se la multa è maggiore di detta somma. »

(Approvato).

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'art. 73 dice, che: « per i reati previsti in tutti gli articoli precedenti, potrà, oltre la pena pecuniaria, essere applicata la pena degli arresti, od anche quella del carcere, secondo la gravità dei casi; la durata però del carcere non oltrepasserà un mese se la multa non eccede le L. 150, e sei mesi se la multa è maggiore di detta somma. »

Questo a me pare una vera enormezza. Se la multa maggiore di L. 150, è di L. 160 o 170, lo sbalzo da un mese a sei mesi mi pare troppo forte.

Una voce. È una facoltà.

Senatore Conforti. È una facoltà eccessiva.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Nell'articolo è detto: « non oltrepasserà un mese se la multa non eccede le L. 150, e non oltrepasserà sei mesi se ecc. » di modo che può avere un mese e mezzo, due mesi; è una facoltà accordata alle autorità.

Senatore Conforti. Ma è una facoltà molto straordinaria.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io converrei che, per regola generale, si stabilisca in questa legge, che oltre le pene pecuniarie speciali per ciascun caso, si potesse, secondo la gravità dei casi, applicare qualche volta anche il carcere come pena aggiunta. Ma vorrei che questa pena aggiunta fosse circoscritta e non potesse mai, o pressochè mai superare i tre mesi. Però crederei doversi mettere, in questa disposizione o meglio alla fine di questa lunga serie di penalità, una disposizione generale, la quale dicesse, per esempio, che, per i reati prevenuti dalla presente legge, si potrà, secondo la gravità

dei casi, oltre le pene pecuniarie, applicare anche il carcere, il quale non potrà mai essere maggiore di tre mesi.

Presidente. Si compiaccia il Senatore De Falco di formulare la sua proposta.

Senatore De Falco. La mia proposta consisterebbe per ora nel sopprimere l'articolo in discussione, e riservare per la fine del presente titolo una disposizione generale che desse facoltà di aggiungere nei casi gravi la pena del carcere, ma non oltre tre mesi.

Senatore Mamell. La Commissione non sarebbe aliena dall'accettare la proposta del Senatore De Falco, della quale si potrebbe tenere conto finita la serie di questi articoli....

Senatore Des Ambrois. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Des Ambrois. Io proporrei che si sospendesse la discussione dell'art. 73, si riservasse ad ulteriore studio, e formulato poi in quel miglior modo che si fosse per reputare conveniente, si riservasse di collocarlo in quel posto che meglio si credesse.

Presidente. Proponendo il Senatore Des-Ambrois che si sospenda la discussione dell'articolo 73, per un nuovo studio, e non essendovi osservazioni in contrario, passeremo all'articolo 74. Ne do lettura.

« Chiunque si approprierà alberi abbattuti dal vento o legnami tagliati in contravvenzione sarà punito come se li avesse recisi. »

Senatore Spaccapietra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spaccapietra. Quest'articolo dice: « chiunque si approprierà alberi abbattuti dal vento, o legnami tagliati in contravvenzione sarà punito come se li avesse recisi ».

A me sembra, o Signori, esorbitante questa penalità; perocchè in quanto ad entità di reato vi dev'essere, e vi è in fatti, differenza grandissima tra colui che taglia alberi, e colui che semplicemente raccoglie il legname già caduto al suolo e ne profitta. Oltre di che, se per questi due casi così diversi si agguagliasse la penalità, la disposizione dell'articolo si tradurrebbe in incitamento a tagliare addirittura gli alberi, piuttosto che attendere che il vento od altra cagione li abbatta.

Per conseguenza, sia per giustizia, sia per vedute di convenienza, prego il Senato di far buon viso a questa osservazione, e modificare l'articolo nel senso di distinguere la penalità a seconda della diversa gravità de' due casi figurati sopra.

Senatore Mamell. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell. L'art. 74 contempla due casi affatto distinti, ed eccone il tenore:

« Chiunque si approprierà alberi abbattuti dal vento o legnami tagliati in contravvenzione sarà punito come se li avesse recisi. »

Questa disposizione è giusta e razionale quanto agli

alberi abbattuti dal vento, che sono vivi, e possono facilmente restituirsi allo stato primiero da mano perita e diligente, come io stesso più e più volte ho veduto praticarsi con successo. Maggiore è la difficoltà quando si tratta di legname proveniente da alberi recisi in contravvenzione. A questi è unicamente relativa la osservazione del signor Presidente Spaccapietra, della quale non mi dissimulo la gravità. Ma non posso tuttavia ammettere la taccia d'immoralità ossia d'incentivo alla medesima, poichè avvi certamente un fatto punibile che consiste nella asportazione dei legnami, che induce contro l'autore un grave sospetto anche per il taglio.

E se a tutt'occiò si aggiungano le gravi osservazioni fatte sul proposito dal Senatore Ginori, si persuaderà agevolmente il signor Presidente Spaccapietra che la disposizione non è tanto esorbitante quanto a prima giunta può sembrare, avuto pure riguardo all'impossibilità di una prova troppo rigorosa in fatti di simile natura, e per lo scopo di utilità pubblica, che la legge si propone.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Domanderei all'onorevole Commissione se non si potesse qui accettare il principio dell'art. 67, in cui si parla degli alberi naturalmente secchi e di quei tagliati. Ora, gli alberi abbattuti dal vento, a parer mio, potrebbero considerarsi come alberi naturalmente secchi, e si potrebbe applicare una pena molto minore, quella cioè ch'è applicata per gli alberi naturalmente secchi: faccio notare che all'art. 67 in generale si applica la metà della pena. Sottometto quest'osservazione alla Commissione, senza però fare una proposta.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. L'art. 74 non parla, come supponesi, di alberi naturalmente secchi, sì bene di alberi abbattuti dal vento.

Questi alberi possono rialzarsi da una mano solerte, ed i casi non sono infrequenti. Il mettere riparo alla distruzione di questi alberi con severe pene, è atto di provvido legislatore, tanto più necessario perchè può allettare più l'ingordigia del ladro, l'approfittarsi delle legna di un albero abbattuto, che il porre mano ad un albero in piede, anche perchè offre maggiore facilità nel commetterlo.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Bramerei avere una spiegazione a questo riguardo, perchè veramente non comprendo come mai un albero che sia stato abbattuto dal vento si possa risollevarlo, e possa rivivere. Io ho veduto alberi di gran mole trasportati a grandi distanze; ma come poi si possa economicamente risollevarlo un albero abbattuto dal vento, io non lo comprendo.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Per quanto possa parere all'onorevole Senatore Devincenzi malagevole il comprenderlo, il fatto non è meno certo, perchè ne sono stato le cento e le mille volte testimonia di veduta, non solo per piante di radice superficiale, ma anche per quelle di radici più profonde, secondo la natura più o meno soffice del terreno, e massimamente se reso più molle da recenti piogge susseguite da venti furiosi, onde avviene non rado che le radici restino scoperte, ed in condizioni da potersi abbarbicare appena raddrizzata la pianta.

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. Pregherei il Senato a mantenere questo articolo.

Accade, e l'esempio si è dato qui or sono pochi anni, che il *vetrione*, il così detto *verglas* dei Francesi, fa cadere una quantità di rami, ed il proprietario risente da ciò un danno gravissimo. Per riunire tutte queste legne che cadono in diversi punti del suo bosco, ha bisogno d'impiegarvi molta gente e lungo tempo.

Se noi diamo un alleviamento di pena per quelli che asportano queste legne, metteremo i proprietari nella condizione di subire un doppio danno, cioè quello per il fatto della rovina portata nei loro boschi dai diaccioli, o da quello che noi chiamiamo *vetrione*, e per di più quello di vedersi portar via i rami o le fronde che sono cadute al suolo.

Quindi io pregherei il Senato a voler mantenere l'articolo, perchè in questa legge non si tratta d'altro se non di voler salvare i boschi; e se noi invece cerchiamo di alleviare quelle pene che possono colpire chi li danneggia, renderemo tanto meno utile il bosco, e si renderà così cosa malagevole al proprietario il conservarne il frutto, di guisa che sarà stimolato a dissodarlo, e a ridurlo ad altra cultura.

E così operando, si andrebbe per conseguenza contro allo scopo della legge.

Presidente. Se non si propongono emendamenti, metto ai voti l'articolo tal quale sta.

Il signor Senatore Spaccapietra propone un emendamento?

Senatore Spaccapietra. Sì, posso proporlo.

Presidente. Allora faccia grazia di formularlo e di mandarlo al banco della Presidenza.

Il signor Senatore Spaccapietra propone questo emendamento in sostituzione dell'articolo 74.

« Chiunque si approprii alberi abbattuti dal vento o legnami tagliati in contravvenzione sarà punito con metà della pena stabilita per chi li avesse recisi. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. La Commissione non potrebbe

accettare la proposta per le ragioni già addotte, e di più perchè crede che se si ammettesse questa redazione, tutti i complici andrebbero impuniti.

Senatore **Ginori Lisct.** Pregherei il signor Presidente che avesse la bontà di rileggere l'emendamento del Senatore Spaccapietra.

(Il Presidente rilegge l'emendamento).

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Onde evitare la difficoltà che nasce dai possibili casi di complicità nella recisione, si potrebbe aggiungere all'emendamento « salvo il caso di complicità nella recisione ». Con questa aggiunta chi ha cooperato ad abbattere l'albero resta escluso dal condono di metà della pena.

Presidente. Il signor Senatore Spaccapietra ammette l'aggiunta proposta dal Senatore De Falco?

Senatore **Spaccapietra.** L'ammetto.

Presidente. La parola è al Senatore Ginori.

Senatore **Ginori.** L'articolo 65, già votato dal Senato dice: « Chiunque tagli nei boschi o ne estragga alberi che non gli appartengono, aventi un decimetro di circonferenza od oltre, soggiacerà ad una pena pecuniaria raggugliata in ragione della circonferenza e della specie delle piante, a norma della tabella A annessa alla presente legge. »

Ora, ammettendo la modificazione proposta, si verrebbe a rendere molto illusoria la disposizione dell'articolo 65. Io ne faccio giudice il Senato: poichè mi sembra che con questo mezzo si distrugga quello che già si è votato.

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti.** Io troverei qualche difficoltà a votare l'articolo com'è proposto dalla Commissione per una ragione semplicissima, cioè che io sono nemico delle finzioni legali. Il dire: « Chiunque si approprierà alberi abbattuti dal vento o legnami sarà punito come se li avesse recisi » a me non pare regolare.

Avrei desiderato che la Commissione avesse stabilito una pena eguale a quella inflitta a colui che recide gli alberi, ma non avrei voluto che si facesse quest' specie di ragguglio tra chi li ha recisi e chi non li ha recisi.

Questa è la ragione per cui sono contrario alla approvazione di quest'articolo.

Senatore **Mamell.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mamell.** Se la difficoltà che trova l'onorevole Senatore Conforti non è che una differenza di redazione, la Commissione prega l'onorevole Senatore Conforti a formularne un'altra.

Senatore **Conforti.** Se la Commissione lo crede, con un po' di tempo la formulerò. Si potrebbe intanto sospendere quest'articolo, e passare oltre.

Presidente. Metto prima ai voti l'emendamento del

Senatore Spaccapietra con l'aggiunta fatta dal Senatore De Falco. Lo rileggo:

« Chiunque si approprierà alberi abbattuti dal vento, o legnami tagliati in contravvenzione sarà punito con metà della pena stabilita per chi l'avesse recisi, salvo il caso di complicità nella recisione. »

Chi ammette quest'articolo, sorga.

(Dopo prova e controprova l'articolo non è approvato).

Ora metterò ai voti l'articolo come fu redatto dalla Commissione.

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti.** Pare che la Commissione aderisca a che io formuli in altro modo quest'articolo, quindi prego l'onorevole Presidente a sospendere la votazione.

Presidente. Metto adunque ai voti la sospensione proposta sulla votazione di quest'articolo, onde dar campo al Senatore Conforti di redigerlo in altra forma.

Chi intende di approvare la sospensione di quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Passeremo quindi all'art. 75 che è così concepito:

« Le pene pecuniarie stabilite dagli articoli precedenti saranno duplicate quando i reati siano stati commessi coll' aiuto della sega o del fuoco, o in unione di più persone non però armate ed in numero minore di 5. »

(Approvato).

« Art. 76. Se il taglio o l'appropriazione di legna siano commessi in riunione di cinque o più persone, ovvero anche in riunione di tre o quattro, se alcuno degli intervenienti sia munito d'armi proprie, sarà applicata la pena del carcere non minore di sei mesi, e potrà anche pronunciarsi la reclusione secondo la gravità dei casi. »

(Approvato).

« Art. 77. Se il taglio o l'appropriazione di legna saranno commessi da una persona armata o da due una delle quali sia armata, la pena sarà del carcere non minore di tre mesi. »

(Approvato).

« Art. 78. La ribellione è punita a termini del Codice penale. »

(Approvato).

« Art. 79. Sarà anche punito a termini del Codice penale chi si approprii legna nelle tagliate. »

(Approvato).

« Art. 80. In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti saranno sequestrate e confiscate le seghe, falci, scuri ed altri simili strumenti di cui fossero muniti i colpevoli. »

(Approvato)

« Art. 81. Coloro che sono già stati condannati altra volta per taglio od esportazione di legna, se vengono

trovati nei boschi altrui con seghe, falci, scuri od altri simili strumenti fuori delle strade ordinarie e senza poterne addurre un giusto motivo, incorreranno in una pena pecuniaria da lire 5 a 50. »

(Approvato).

• Art. 82. Se le persone già colpite come sovra d'altra condanna saranno trovate cariche di legna o con bestie o carri che ne siano carichi anche fuori dei boschi a distanza non maggiore di un chilometro da questi, saranno considerate colpevoli di appropriazione indebita dello stesso legname a meno che ne giustifichino la legittima provenienza. »

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. La compilazione di quest'articolo a me pare assai grave: esso dice: « Se le persone già colpite di altra condanna, saranno trovate cariche di legna o con bestie o carri che ne siano carichi anche fuori dei boschi a distanza non maggiore di un chilometro da questi, saranno considerate colpevoli di appropriazione indebita dello stesso legname a meno che ne giustifichino la legittima provenienza. »

Ora io domando, per qual ragione noi vogliamo stabilire sempre delle presunzioni in materia penale? Stabilire presunzioni in materia penale a me sembra una cosa esorbitante. Noi abbiamo la legge comune, la quale dichiara i modi del convincimento; non si può circondare il magistrato di troppe regole o prescrizioni, giacchè il convincimento, il giudice se lo forma a seconda delle prove che gli si presentano. Ora, per qual ragione, trattandosi di boschi, dobbiamo noi stabilire una legislazione di presunzioni rispetto a contadini che si potranno trovare con un fascio di legna, o con una bestia da soma ad una distanza abbastanza significativa, ossia di un chilometro ?

Io sarei d'avviso che quest'articolo debba venire modificato; vale a dire, che vi debba benissimo essere una penalità, quando uno è veramente colpevole, ma non vorrei che ci fosse contro di lui una presunzione di colpevolezza non vedendone io la ragione.

Un tempo ci era un altro dettato che diceva: *In atrocissimis leviora indicia sufficiunt et licet iudici jura transgredi*, e questo è un dettato che sommi giuriconsulti credevano essere veramente la somma della sapienza; ma poi venne Cesare Beccaria, il quale dimostrò che questa era un'assurdità; dunque togliamo questa presunzione, e lasciamo che si applichi il diritto comune. Per conseguenza io proporrei una nuova riduzione; ma qui sul momento non sarei in grado di farlo. Se il Senato me lo permette . . .

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. La Commissione nel proporre questo articolo ha avuto sempre in mira la difficoltà delle prove; se noi andiamo con tutto il rigore delle leggi comuni in questa materia di contravvenzioni bo-

schive, la maggior parte di queste sarà impunita, e noi con questa legge sotto l'apparenza di voler fare molto, riusciremo a nulla.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Senatore Conforti. Domanderei la sospensione di questo articolo.

Presidente. La parola è al Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io prendo la parola per aggiungere una sola osservazione a quelle fatte dell'onorevole Conforti.

Io comprendo che in una materia come questa l'interesse pubblico può consigliare delle derogazioni al diritto comune; ma non comprendo questo principio che sotto due condizioni.

La prima che queste derogazioni sieno le minori possibili, e circoscritte nei più stretti confini: la seconda che non vi sia alcuna derogazione a fare, quando si potrebbe correr pericolo di violar per essa qualche principio di diritto o di giustizia assoluta, che sono superiori a tutte le esigenze, e a tutte le necessità. Ora, il principio che regola tutti i giudizi penali è che non vi sono delitti supposti; la legge dei sospetti è una legge che spero non sarà mai scritta in un Codice italiano.

Ora, che cosa dice quest'articolo? Dice che solo perchè un individuo, condannato una volta, si trovi con un fascio di legna nelle vicinanze di un bosco, o anche alla distanza di un miglio da esso, sarà considerato, notate, sarà considerato colpevole come se si fosse indebitamente appropriato di quelle legne, a meno che non giunga a dimostrarne la legittima provenienza. Ciò significa che non più impera il principio che regola tutta la legislazione penale, che l'innocenza, cioè, si presume, e la colpa vuol esser provata. Per contrario, qui la legge suppone la colpa, salvo al sospettato a provare l'innocenza. Questa grande e pericolosa derogazione ai principii della legge comune, io non saprei consigliarla a nessun Codice e in nessuna legge italiana.

Per queste ragioni prego la Commissione in nome della giustizia, a togliere affatto quest'articolo dalla legge attuale, e lasciare le cose sotto i principii di diritto comune.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Io non posso acconsentire alla soppressione di quest'articolo. Si tratta di un individuo che è stato condannato altra volta come ladro, di persona in conseguenza sospetta, e già sottoposta alla sorveglianza della polizia. In tale qualità non è da maravigliare che, venendo l'individuo sorpreso in luogo così vicino al bosco, si possa da esso quanto meno domandare che giustifichi la provenienza legittima del legname.

Nella legge di sicurezza pubblica vi sono disposizioni analoghe anche più rigorose contro le persone sospette, colle quali non si deve essere tanto riguardosi.

Nondimeno, la Commissione accetterà di buon grado quella modificazione di dettato ossia redazione, che il signor Senatore Conforti stimerà di proporre; sebene io in generale non sia molto tenero verso i ladri e gli assassini, e senta piuttosto compassione delle loro vittime.

Senatore **Conforti**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Se noi domandiamo la soppressione di questo articolo non è già perchè siamo amici dei ladri e degli assassini (*ilarità*).

Mi permetta il Senato. Io comprendo la severità della legge, allorchando si tratta di uomini già stati colpiti da una precedente condanna, ma non comprendo l'eccezionalità della procedura; la procedura è ben altra cosa.

Ora, io domando, questi imputati si considerano anticipatamente come colpevoli?

(Voci. No, no).

Senatore **Conforti**. Sì, *a priori*, questa è la presunzione: essi poi devono giustificarsi, vale a dire si rovescia il gran principio, che la prova deve esser fatta dal Pubblico Ministero.

Al contrario qui si rovescia la regola generale da cui dipende la libertà del genere umano.

Questa disposizione non è ammissibile. Ringrazio però la Commissione, la quale ha fatta l'alta concessione di accettare la sospensione dell'articolo.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Mi pare che si scambii la questione.

Noi coll'articolo in esame non abbiamo proposto, chè, contro la persona, perchè sospetta, e perchè colta in vicinanza del bosco, militi la presunzione di reità, ma che trovandosi in tali sfavorevoli condizioni, sia tenuta a rendere conto di se stessa per un fatto, che sarebbe indifferente per un altro individuo.

Senatore **Conforti**. Ringrazio l'onorevole Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Del resto allusioni personali non ci sono.

Presidente. La Commissione aderisce alla proposta dell'on. Senatore Conforti per la sospensione di quest'articolo?

Senatore **Mameli**. La Commissione aderisce.

Presidente. La Commissione aderisce, per cui anche questo articolo è sospeso.

Passeremo all'art. 83. Ne do lettura.

« Chiunque senza averne diritto o senza il consenso del proprietario estragga dal suolo dei boschi o ne esporti pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestre, erbaggi, foglie verdi o secche, concime, ghiande, fagioli od altri frutti o semenze silvestri dei boschi, incorrerà nell'ammenda di L. 10 a 30 per ogni carro o carretta, e per ogni bestia attacca-

tavi, di L. 5 a 15 per ogni carico di bestia da soma e di lire 2 a 6 per ogni carico d'uomo.

« Potrà inoltre essere pronunciata la condanna agli arresti. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 84. I proprietari di bestie trovate di giorno al pascolo nei boschi altrui, saranno condannati ad una pena pecuniaria;

di lire 1 per ogni porco, pecora o montone;
di lire 2 per ogni cavallo od altra bestia da soma;
di lire 3 per ogni capra, bue, vacca o vitello. »

« La pena sarà ridotta a metà pei puledri o vitelli aventi meno di un anno. »

« Sarà raddoppiata, se i boschi avranno meno di 10 anni compiuti dalla seminazione o dall'ultimo taglio. »

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sanseverino**. In questo articolo si è fatto una graduazione di pena, naturalmente con l'intenzione di proporcionarla al danno recato dagli animali.

Non mi pare però che la graduazione sia giusta; perchè trovo una sola lira di multa per ogni porco, pecora o montone; poi tre lire per ogni capra, bue, vacca o vitello.

Secondo me, sta benissimo che la capra sia l'animale che porta maggior danno ai boschi; ma crederei che dopo la capra dovesse venir subito la pecora, la quale se non reca danno quanto la capra, reca però un danno abbastanza grave, e più dei cavalli e dei vitelli. Proporrei che fosse modificata questa graduazione.

Senatore **Mameli**. L'osservazione fatta dal signor Senatore Sanseverino si riduce a questo.

Egli trova strano che dopo la capra non siano stati sottoposti allo stesso trattamento la pecora, ed il montone.

È per altro troppo noto, che non avvi dente più infetto ai boschi di quello della capra, a segno che, se non si trattasse di disestare molli interessi, è comune opinione che per conservare i boschi dovrebbe essere assolutamente vietato il pascolo vago delle capre.

Il bue e la vacca amano anche essi le foglie ed i rami degli alberi; ed è pur noto che in molti paesi le frasche formano nella stagione invernale quasi l'esclusivo nutrimento delle bestie di tale specie: e però sono dannose agli alberi poco meno che la capra.

Le pecore però ed i montoni, nutrendosi per lo più di gramigne e di altre simili erbe che sbarbicano, sono poco dannosi ai boschi.

Stimando pertanto bene stabilita e con giusta proporzione la graduazione penale in questo articolo, non può la Commissione accettare alcuna delle proposte modificazioni.

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sanseverino**. Non ho detto che le pecore facessero maggior danno che le capre, ma credo che anche le pecore facciano molto danno.

Presidente. Favorisca mandare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Senatore **Sanseverino**. Se la Commissione non trova ammissibile il mio emendamento, lo ritiro.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Desidero avere una spiegazione sull'ultimo alinea di questo articolo. Ivi è detto:

« Sarà raddoppiata se i boschi, avranno meno di 10 anni compiuti dalla seminazione o dall'ultimo taglio. »

Quanto alla seminazione, lo capisco. Una seminazione di 10 anni è ancora assai recente, perchè se il bestiame va al pascolo possa soffrirne; ma di 10 anni dall'ultimo taglio, mi pare eccessiva questa disposizione. Io credo che nelle nostre leggi che sono ancora in vigore si portasse a tre o quattro anni dopo l'ultimo taglio, ma qui si dice 10 anni dall'ultimo. In generale i boschi cedui essendo regolati ad intervalli di 10 anni, si sarebbe già quasi al nuovo taglio. Dimodochè mi pare che il dire 10 anni, sia una disposizione eccessiva.

Desidererei sopra ciò una spiegazione dall'onorevole Commissione.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. La Commissione persiste nel voler mantenere quest'articolo qualora il Senato lo trovi degno della sua approvazione, nonostante le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore di Castagnetto.

In quanto alle piante di tenera età, non tanto si ha riguardo al danno presente quanto all'utile maggiore che il proprietario attende dalla loro maturità.

Rispetto poi all'ultimo taglio, che sembra fare all'opponente maggiore impressione, è ovvio l'osservare, che il taglio per essere regolare, deve farsi in modo che gli alberi possano da sè stessi riprodursi per mezzo dei germogli che sorgono dal ceppo. La loro distruzione quindi poco profitto apportando al contravventore in confronto del grave danno che sente il proprietario del bosco, appalesa maggiore malvagità.

Presidente. Insiste il signor Senatore Di Castagnetto?

Senatore **Di Castagnetto**. Non insisto; solo osservo che un bosco di 10 anni è di nuovo in taglio, di modo che si potrebbe dire escluso sempre il pascolo del bestiame.

Presidente. Non proponendo alcun emendamento l'onorevole Senatore di Castagnetto, metto ai voti l'articolo che ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 85. Coloro le cui vetture, cavalcature, bestie

da soma o bestiame saranno trovati nei boschi altrui, fuori delle strade o sentieri ordinarii, saranno condannati per ciascuna vettura alla pena di lire 20, se i boschi avranno meno di dieci anni computati come all'articolo precedente, e di lire 10 negli altri.

« Per ciascuna bestia sciolta sarà applicata una pena eguale a quella stabilita dall'articolo precedente pel pascolo abusivo ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Senatore **De Gori, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore**. Io mi compiaccio che il Senato abbia col suo voto fatto onore allo spirito che informava questo titolo secondo il testo che ha presentato la Commissione, in quanto che colla votazione degli articoli 69 e 76 è stata sancita la pena corporale unicamente in quei casi per i quali la Commissione ha creduto meritevole di proporla, cioè a dire, quando il danno è fatto in un semenzajo, o in una piantagione, perchè in realtà quell'atto è non tanto ispirato dal bisogno di un guadagno illecito, non è soltanto un atto arbitrario sul possesso altrui, ma è un atto malvagio di distruzione e di manomissione della proprietà altrui, e di avere quindi approvato la pena corporale secondo l'art. 76, quando il taglio e l'appropriazione della legna è commessa da cinque o più persone, ovvero da persona armata, in quanto che in questo caso costituisce un vero e proprio attentato alla persona ed alla cosa.

Avendo per altro il Senato sospesa la votazione dell'art. 73, il quale in genere tratta di aggiungere alla pena pecuniaria anco la pena corporale in quei casi, in quei modi, e dentro quei limiti che sarà creduto opportuno, debbo avvertire il Senato che nella futura nostra riunione avrà luogo, dopo l'art. 85 che adesso abbiamo votato, l'aggiunta di quell'articolo che sarà una sostituzione dell'art. 73, e che darà facoltà al Giudice di aggiungere la pena corporale in quei casi, in quei modi e in quei termini che saranno riconosciuti congrui e necessari.

Presidente. Passiamo al CAPO III. — « Disposizioni generali riguardanti l'applicazione delle pene.

« Art. 86. Pei reati puniti con pene corporali l'aggravazione di queste in caso di recidività è regolata dal Codice penale.

« Pei reati puniti con pene pecuniarie i recidivi sono condannati al doppio della pena. I tribunali possono inoltre, secondo la gravità dei casi, pronunciare condanna al carcere non eccedente 6 mesi.

« Sono recidivi, in senso del presente articolo, coloro che nei due anni antecedenti soffrirono condanna o fecero oblazioni per un'infrazione della presente legge. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 87. Le pene pecuniarie saranno sempre raddoppiate pei fatti commessi di notte. »

(Approvato).

« Art. 88. Oltre alle pene corporali o pecuniarie le sentenze di condanna porteranno sempre il risarcimento dei danni. »

(Approvato).

« Art. 89. Il padre, e in di lui mancanza la madre, il marito, i tutori ed i padroni saranno responsabili per le pene pecuniarie, danni e spese di giustizia che abbiano luogo in dipendenza dei fatti commessi dai figli, dalla moglie o dal minore coabitanti con essi o dalle persone addette al loro servizio, salvo la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 1153 del Codice civile. »

(Approvato)

« Art. 90. La prescrizione delle pene è regolata dal Codice penale.

« Quella dell'azione penale si compie in sei mesi pei reati di competenza dei pretori ed entro un anno pei reati di competenza dei tribunali correzionali a partire dal giorno del reato, e se vi fu processo, dal giorno dell'ultimo atto di esso.

« L'accertamento di una nuova contravvenzione a carico dello stesso imputato interrompe pure il corso della prescrizione. »

(Approvato).

« Art. 91. Per l'azione penale contro gli appaltatori dei tagli, il tempo utile alla prescrizione non corre che dal giorno della collaudazione. »

(Approvato).

« Art. 92. I Sindaci dei Comuni e gli amministratori di altri corpi morali i quali nell'esercizio delle loro funzioni commettessero qualche infrazione della presente legge, incorreranno in una pena doppia di quella comminata pei privati, salve le maggiori pene cui si dovesse far luogo quando avessero commesso il reato a proprio profitto.

« Saranno puniti nello stesso modo per le infrazioni che abbiano autorizzate nei boschi spettanti al Comune o ad altro corpo morale da essi amministrato. »

(Approvato).

« Art. 93. Le pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge, sia in forza di condanne, sia in via di oblazione, saranno riscosse per conto dello Stato, secondo le norme generali.

« Una somma eguale al prodotto complessivo, dedotte le spese di riscossione, sarà annualmente ripartita a titolo d'incoraggiamento tra gli agenti e le guardie forestali che avranno lodevolmente fatto il proprio servizio. »

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori**. Io pregherei la Commissione a darmi qualche schiarimento sul modo con cui intende che questi premi siano dati.

Senatore **Des Ambrois**. La Commissione ha inteso

che questo sia oggetto di regolamento da approvarsi per Decreto Reale, piuttosto che materia legislativa.

Senatore **Ginori**. Ringrazio l'onorevole Senatore **Des Ambrois** del datomi schiarimento, del quale sono pienamente soddisfatto.

Presidente. Dunque se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Senatore **Des Ambrois**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Des Ambrois**. Prima che si passi alla discussione del Titolo VII, pregherei il Senato di voler ritornare all'articolo 74, il quale è rimasto sospeso, per una leggiera variazione che si riconosceva opportuna nella redazione.

L'articolo 74 è quello del quale l'onorevole Senatore **Conforti** proponeva che si modificasse la redazione per evitare che avesse l'aspetto di stabilire una presunzione di reato.

La Commissione, per organo del Senatore **Mameli**, aveva acconsentito alla revisione di questo articolo per togliere quell'apparenza di presunzione legale, ed ora proporrebbe di ridurlo ai termini seguenti, i quali spera vorrà accettare l'onorevole Senatore **Conforti**.

« Chiunque si approprierà alberi abbattuti dal vento o legnami tagliati in contravvenzione, incorrerà la stessa pena che è stabilita per la recisione. »

Senatore **Conforti**. La conseguenza è la stessa, ma infine si rispetta la forma, ed io l'accetto.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo con questo cambiamento proposto dalla Commissione e accettato dal Senatore **Conforti**.

« Chiunque si approprierà alberi abbattuti dal vento o legnami tagliati in contravvenzione incorrerà la stessa pena che è stabilita per la recisione. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Titolo VII. — Della procedura e delle obblazioni.

« CAPO I. — Della procedura.

« Art. 94. Pei reati puniti a tenore di questa legge con pene corporali o pecuniarie la competenza è regolata dal Codice di procedura penale. »

Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 95. « L'Amministrazione forestale è specialmente incaricata di promuovere l'accertamento e la repressione delle infrazioni alla presente legge senza pregiudizio del diritto competente al Ministero pubblico. »

(Approvato)

Art. 96. « Le infrazioni si accertano per mezzo di verbali degli Agenti forestali e delle guardie dei privati legalmente nominate e riconosciute, ovvero nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale per l'accertamento dei reati. »

(Approvato)

Art. 97. « Gli Agenti forestali sono tenuti di stendere processo verbale in carta libera di ogni infrazione di questa legge tosto che viene a loro cognizione. Il verbale deve essere scritto dagli Agenti, e contenere:

« 1. L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si è formato;

« 2. Il nome, la qualità e residenza dell'estensore del verbale;

« 3. Il giorno e luogo in cui l'infrazione è seguita, quello in cui è stata scoperta, con tutte le circostanze alla medesima relative;

« 4. La designazione degli oggetti che si fossero sequestrati;

« 5. La stima dei danni arrecati nei boschi;

« 6. Il nome, la qualità e il domicilio dell'imputato e le di lui osservazioni, ovvero il suo rifiuto di rispondere;

« 7. La sottoscrizione degli estensori del verbale e dell'imputato, o la sua dichiarazione di non sapere o di non volerlo sottoscrivere ».

(Approvato).

« Art. 98. Il verbale così steso deve asseverarsi dagli estensori con giuramento fra le 48 ore successive alla sua data, avanti al Pretore o il Sindaco del Comune in cui è seguita l'infrazione.

« Però i verbali degli Ispettori e sotto-Ispettori sono esenti dall'asseverazione ».

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori**. Accade di frequente nelle località dove non esistono ponti, che le comunicazioni in causa della piena di un fiume, restano interrotte tra una sezione di Comune e il capoluogo. In questi casi le 48 ore di cui parla l'articolo sarebbero un termine troppo breve, che metterebbe l'agente forestale, senza grave rischio, nella impossibilità di compiere il proprio dovere.

Crederei quindi opportuno di estendere questo termine almeno dalle 48 ore alle 72: in tre giorni è facilissimo che la piena passi e permetta che l'agente forestale possa adempiere all'obbligo suo. Io spero che la Commissione accetterà la mia proposta.

Senatore **Mameli**. Si può dire *fra i tre giorni successivi*.

Presidente. Rileggerò dunque l'articolo con questa correzione.

« Il verbale così esteso deve asseverarsi dagli estensori con giuramento fra i tre giorni successivi alla sua data, avanti al Pretore o al Sindaco del Comune in cui è seguita l'infrazione.

« Però i verbali degli ispettori e sotto-ispettori, sono esenti dall'asseverazione ».

Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva sorga.

(Approvato)

« Art. 99. Gli Agenti forestali deggiono sempre sequestrare gli oggetti della contravvenzione, i bestiami

e gli istrumenti che servirono a commetterla, e le armi di cui sono muniti i contravventori ».

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Qualora gli agenti forestali non possano, per resistenza, oppure perchè il bestiame sia di tale quantità da non poterne fare la cattura, sarà perciò infirmata la loro denunzia? Io rivolgo questa domanda alla Commissione per mia norma, non essendo perito di tali materie.

Senatore **Mameli**. È un dovere che incombe loro quello di assicurare tutti gli istrumenti che hanno servito a commettere il reato; ma se ciò non si può ottenere, non viene perciò meno la prova del reato, se si può altrimenti ottenere.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 99.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 100. Possono anche gli Agenti fare perquisizioni nelle case, e ne' luoghi chiusi semprechè abbiano grave motivo di credere che vi siano legnami tolti in contravvenzione od oggetti atti alla prova delle infrazioni; ma debbono gli Agenti nelle perquisizioni farsi assistere dal Pretore, o dagli Agenti di Pubblica sicurezza, o dal Sindaco, o da uno degli Assessori comunali i quali non vi si possono rifiutare.

« Di queste perquisizioni devono sempre gli Agenti stendere processo verbale, che sarà inoltre sottoscritto dal funzionario che vi avrà assistito, ed in caso di rifiuto, se ne farà menzione. »

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Io spero che la Commissione non crederà che io protegga i furti, se trovo veramente eccessivo questo arbitrio dato agli Agenti forestali di violare il domicilio dei privati. Violare questa sacra libertà che lo Statuto ci concede, per cercare nelle case non so che cosa? Delle legna, delle scuri, delle falci. Ma non ce ne sono sempre di tali oggetti d'uso in tutte le case campestri? La libertà individuale per verità viene manomessa senza ragione sufficiente.

Per conseguenza, io pregherei la Commissione a modificare quest'articolo, perchè come dissi, mi sembra eccessivo.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Se si vogliono verificare i reati, è necessario che si consentano visite domiciliari. Se si accordasse questa facoltà senza cautela, senza intervento di un'autorità, comprendo che si aprirebbe la via ad intollerabili abusi; ma quando vi è l'intervento del Pretore o del Sindaco o di un Assessore comunale, vi è sufficiente cautela contro i possibili abusi.

Non è in questo solo caso che si fanno visite domiciliari; ma in moltissimi altri per lo scoprimento di reati che interessino grandemente la società. Se siamo

penetrati dal bisogno di conservare la proprietà dei boschi è d'uopo rassegnarsi ad ammettere qualche eccezione alle regole generali e comuni della procedura, purchè non manchino le cautele sostanziali per prevenire gli abusi.

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marzucchi. Domando la soppressione delle ultime parole del primo paragrafo: « i quali non vi si possono rifiutare ». Trovo ragionevole che, se vi sono sospetti fondati, si faccia una perquisizione; trovo bene che vi sia la garanzia di un assistente, del Pretore o d'altri; ma che il Pretore o altro assistente debba cedere per necessità alla domanda per un sospetto vago, non fondato, mi pare sia una grande ingiustizia, per cui domando la soppressione di queste parole.

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. Io aggiungerei alla savia osservazione fatta dall'onorevole **Senatore Marzucchi** la proposta di rimetterci anche in questa occasione alle disposizioni generali delle leggi di procedura penale. Noi abbiamo nel Codice di procedura delle disposizioni generali per ogni maniera di reati, e anche delle disposizioni speciali per i reati forestali, nelle quali si indica in quali casi, in quali modi, e con quali garanzie si possa procedere alle visite domiciliari. Ed in generale, le perlustrazioni del domicilio privato non si permettono che nei casi di flagranza, o quasi flagranza di reato, ovvero qualora si sieno raccolti indizi che in una data casa vi sieno oggetti che sono stati i mezzi o il prodotto del delitto, ovvero che possono dimostrarne le tracce o gli autori. Ora io dico, rimettiamoci alla legge comune, trascriviamo qui, se occorre, i corrispondenti articoli del Codice di procedura; chè qualunque legge speciale di tanto è migliore quanto meno si allontana dalle norme, e dalle garanzie del diritto comune.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Si l'uno che l'altro emendamento si può accettare, perchè sono ugualmente giusti e razionali. Ma la Commissione ammette di preferenza come più semplice il riferimento all'articolo corrispondente del Codice di procedura penale.

Del resto, anche l'emendamento proposto dall'onorevole **Marzucchi** sarebbe accettabile perchè lo troviamo giusto e ragionevole.

Senatore Marzucchi. Io aderisco alla proposta del **Senatore De Falco**.

Presidente. Prego l'onorevole **Senatore De Falco** a formulare il suo emendamento.

Senatore De Falco. Sarebbe cosa facilissima: si può dire « si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura penale. »

Presidente. Si compiaccia di esprimere esattamente la sua formula.

Senatore De Falco. Siccome gli onorevoli membri della Commissione avevano creduto di rimettersi così in genere al Codice di procedura penale, riservandosi di formulare un articolo che avesse a riportare in questa legge le disposizioni proprie di quel codice, io pregherei il Senato di commettere alla diligenza e cura della Commissione di formulare quest'articolo.

Presidente. Allora resta sospeso anche questo articolo 100, e si passa all'articolo 101.

« Art. 101. I contravventori sorpresi in flagrante reato saranno arrestati se trattasi di reati puniti con pene corporali, o di persone dagli stessi Agenti non conosciute, salvo il caso che una o più persone degne di fede e note agli Agenti forniscano le necessarie indicazioni circa le persone sorprese nel reato. »

Senatore De Falco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Falco. L'articolo 101, e l'articolo 102 provvedono a due casi: al potere degli Agenti forestali di arrestare in certi determinati casi i contravventori, ed al loro obbligo di condurli innanzi all'autorità competente: ma tutti e due questi articoli così come sono scritti, contengono anche essi delle eccezioni gravissime alle leggi comuni.

Le contiene l'articolo 101, perchè dice, che « i contravventori sorpresi in flagrante reato saranno arrestati se trattasi di reati puniti con pene corporali non solo qualunque essa sia, ma anche ove trattasi di persone dagli stessi agenti non conosciute, comunque il loro reato sia punibile con pene pecuniarie; » e ciò quando le leggi comuni non permettono l'arresto, che quando si tratta di imputati sorpresi in flagranza di reato punibile al meno con pena del carcere.

Le contiene l'articolo 102, perocchè esso dichiara che questi arrestati saranno condotti innanzi all'autorità giudiziaria, trascorso il termine durante il quale gli Agenti forestali hanno la facoltà di asseverare con giuramento il loro verbale; e siccome si dà loro tre giorni di tempo per potere prestare siffatto giuramento, così viene di conseguenza che ogni arrestato può rimanere in potere degli agenti forestali per tre giorni. E ciò mentre nelle leggi di procedura si prescrive che immediatamente dopo l'arresto l'imputato dev'essere condotto innanzi al giudice, e fra le 24 ore al più interrogato.

Per quanti riguardi si voglia avere per i boschi, anche qui c'è qualche cosa di molto grave e di molto anormale. Però conoscendosi il sapere ed i principii d'umanità e di giustizia dai quali sono animati gli onorevoli membri della Commissione, io li pregherei a riprendere in considerazione ancora questi articoli per poterli mettere in armonia coi principii e le garanzie del diritto comune.

Senatore Mameli. La Commissione accetta il rinvio degli articoli 101 e 102.

Presidente. Dunque sono rinviati alla Commissione gli articoli 101 e 102.

Senatore De Falco. L'articolo 103 ne è una conseguenza, epperò bisognerebbe anche rimandarlo alla Commissione.

Senatore Des Ambrois. Sia pur rinviato anche l'art. 103.

Presidente. Dunque s'intendono rinviati alla Commissione gli art. 101, 102 e 103.

Senatore Des Ambrois. E poichè sono molti gli articoli rinviati e l'ora è tarda, io proporrei che la continuazione della discussione fosse rimessa a lunedì.

Presidente. Allora la discussione è rinviata a lunedì all'ora consueta, e la Commissione comincerà dal riferire sul Titolo 5°.

La seduta è sciolta. (ore 5, 25.)